# CAMERA DEI DEPUTATI N. 946

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato POLVERINI**

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, nonché altre disposizioni concernenti il pensionamento flessibile e delega al Governo per la diffusione della cultura previdenziale nelle scuole

*Presentata il 14 maggio 2013*

Onorevoli Colleghi ! — L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riforma in maniera strutturale un sistema previdenziale, già oggetto di diversi interventi, che nell'arco di circa un decennio e a partire dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, hanno portato a un generalizzato innalzamento dell'età pensionabile. Per effetto di queste misure la spesa per le pensioni vigenti è stata in linea con le previsioni nel 2010 e nel 2011; secondo le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, gli interventi correttivi del biennio 2009-2010, valutati unitamente a quelli messi in campo a partire dal 2004, ridurranno la spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) di un punto percentuale nel periodo 2015-2035, con un risultato cumulato stimato in 26 punti entro il 2050. La tendenza verso una spesa pensionistica contenuta si è arrestata nel 2012, quando si è registrato un aumento più marcato, pari al 4,7 per cento. Questo perché la riforma introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011 non ha avuto gli effetti positivi attesi in termini di riduzione della spesa complessiva e, anzi, ha generato una situazione di profonda

incertezza in decine di migliaia di lavoratori, spesso coinvolti in fenomeni di ristrutturazione industriale, che dalla sera alla mattina si sono ritrovati con regole previdenziali profondamente diverse, in un contesto di drammatica crisi economica e sociale che oggettivamente rende scarse o addirittura nulle le possibilità di reimpiego.

Con tre diversi provvedimenti, infatti, il legislatore è intervenuto per assicurare l'accesso al trattamento pensionistico in base alle norme vigenti al 31 dicembre 2011 a 130.000 persone per una spesa complessiva pari a 9,4 miliardi di euro spalmati su un arco temporale di sette anni.

Ciò nondimeno, questo intervento non ha assicurato a tutti gli aventi diritto l'accesso al trattamento pensionistico, introducendo così elementi di iniquità difficili da giustificare alla luce dello stesso dettato costituzionale.

La presente proposta di legge, che ripropone, integrandolo, il contenuto del testo unificato dei progetti di legge atto Camera n. 5103-5236-5247-A, approvato dalla Commissione IX della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, intende quindi recuperare l'elemento dell'equità di trattamento fra i cittadini, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio rafforzati con la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, che interviene sul regime delle deroghe in materia di accesso al sistema pensionistico, introduce ulteriori disposizioni per consentire la flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico sulla base di un meccanismo incentivante o disincentivante e delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione di una previdenza integrativa scolastica volontaria.

L'articolo 2 modifica l'articolo 24 del citato decreto-legge, n. 201 del 2011. Nello specifico, il comma 1 è relativo alle lavoratrici dipendenti e autonome che optano per il calcolo dell'assegno pensionistico con il metodo contributivo, con trentacinque anni di contributi e con un età anagrafica rispettivamente di 57 e di 58 anni: a esse non si applicano le disposizioni sulla decorrenza e sull'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Il comma 2 uniforma la data di riferimento (31 dicembre 2011) nella fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico [lettera *a)*]; assicura un pari trattamento ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 e riconosce la peculiarità del lavoro svolto dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco [lettera *b)*]; estende la fruizione delle deroghe alle persone che maturano il diritto alla pensione entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura della mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità [lettera *c)*]; specifica che la data di cui tenere conto per la fruizione delle deroghe è quella della sottoscrizione degli accordi collettivi e non dell'effettivo collocamento in mobilità [lettera *d)*]; disciplina la permanenza nei fondi di solidarietà di persone titolari di prestazione straordinaria [lettera *e)*]; estende alle persone autorizzate alla prosecuzione volontaria della contribuzione la possibilità di accedere alle deroghe, purché la domanda sia stata presentata entro il 31 gennaio 2012 con i requisiti che maturano entro il 31 dicembre 2018 [lettera *f)*]; estende il regime delle deroghe ai lavoratori in congedo al 31 dicembre 2011 per assistere figli o congiunti con disabilità grave [lettera *g)*]. Il comma 3 allarga ai lavoratori del settore pubblico la possibilità di accedere alla pensione anticipata, se in possesso degli stessi requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti per i lavoratori del settore privato. Il comma 4 inserisce nel novero delle lavorazioni particolarmente pesanti e faticose, con la relativa disciplina previdenziale, gli iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato del settore di macchina, gli addetti del settore di coperta della

categoria dei marittimi e i lavoratori esposti all'amianto ai quali è riconosciuto il nesso di causalità in caso di malattia professionale asbesto-correlata.

L'articolo 3 contiene delle modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al fine di armonizzare la disciplina relativa alle deroghe nell'accesso al trattamento pensionistico. Nello specifico la lettera *a)* include il rapporto di lavoro che si è risolto unilateralmente o come conseguenza di un fallimento ovvero in applicazione di accordi individuali o di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011; la lettera *b)* fa riferimento alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico e non alla decorrenza del medesimo; la lettera *c)* specifica che l'eventuale prestazione lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione di accordi individuali o la stipulazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo non inficia la possibilità di accedere alle deroghe. Il comma 2 estende la possibilità fino al 31 dicembre 2017 di riconoscere come prestazioni di lavoro effettivo i periodi di contribuzione figurativa ai genitori di disabili gravi e ai lavoratori sordi o disabili con invalidità superiore al 74 per cento.

L'articolo 4 riconosce piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, compresi gli accordi aziendali o territoriali; tali accordi devono essere stati stipulati entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 5 contiene delle disposizioni volte a consentire una maggiore flessibilità nella scelta di accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico attraverso un meccanismo premiale o disincentivante. La norma trova applicazione in caso di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, età anagrafica minima di 62 anni e importo dell'assegno pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; con riferimento al 2013, l'importo dell'assegno deve quindi essere pari ad almeno 663,45 euro (8.624,85 euro annui). A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, che varia da −8 per cento a +8 per cento, con sessantasei anni di età presi come valore neutro. Sono fatte salve altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento. Fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi.

L'articolo 6 prevede una delega al Governo per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l'istituzione di un fondo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel quale confluiscono i versamenti contributivi volontari effettuati in favore degli allievi e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'adozione di misure fiscali per incoraggiare i versamenti contributivi volontari effettuati in favore degli allievi e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nel fondo istituito presso l'INPS e presso fondi di previdenza complementare, la previsione di programmi didattici e formativi in materia di previdenza con il coinvolgimento delle famiglie e la possibilità di riscattare gli anni di studio eccedenti l'obbligo scolastico. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per i relativi pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 7 prevede un'attività di monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli effetti previdenziali e finanziari relativi agli articoli 2 e 5.

L'articolo 8 individua gli oneri finanziari e la copertura degli stessi.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di equità e di pari trattamento tra i cittadini, la presente legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli impegni presi in sede di Unione europea ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, definisce il regime di fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come da ultimo modificati dalla presente legge, introduce ulteriori disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e prevede una delega al Governo per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado.

## ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Il presente comma trova applicazione nel caso di lavoratrici dipendenti e autonome che optano per il calcolo dell'assegno pensionistico con il metodo contributivo, con trentacinque anni di

contributi previdenziali e con un'età anagrafica minima rispettivamente di 57 e di 58 anni. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ».

2. Al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al fine di garantire uniformità e pari trattamento nella fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

*b)* al fine di assicurare pari trattamento ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007, nonché di riconoscere la peculiarità del lavoro svolto da determinate categorie di lavoratori pubblici di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relativo al personale delle Forze di polizia, compresi il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e delle Forze armate, all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai sog-

getti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

*c)* al fine di tutelare i diritti acquisiti e di estendere la possibilità di accedere alle deroghe previste dalla normativa vigente anche alle persone che maturano il diritto alla pensione entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura della mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, alla lettera *a)*, le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

*d)* al fine di tenere conto solo della data di sottoscrizione degli accordi collettivi per l'applicazione del regime delle deroghe di cui alla presente legge, alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

*e)* al fine di assicurare pari trattamento alle persone titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà, alla lettera *c)*:

1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) le parole: « ; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino

prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti precedentemente la data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* »;

*f)* al fine di garantire pari trattamento alle persone autorizzate alla prosecuzione che hanno presentato la relativa domanda entro il 31 gennaio 2012, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile »;

*g)* al fine di assicurare la necessaria cura familiare alle persone con disabilità, la lettera *e-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *e-bis)* ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ».

3. Al fine di assicurare gli stessi diritti in materia previdenziale a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, all'alinea del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del settore privato » sono inserite le seguenti: « e del settore pubblico ».

4. Al fine di estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che possono contrarre malattie asbesto-correlate, il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto, ai quali è riconosciuto il nesso di causalità della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).*

1. Al fine di armonizzare la disciplina relativa alla fruizione delle deroghe nell'accesso al trattamento pensionistico, al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuai, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;

*b)* le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

2. Al fine di riconoscere la particolare valenza sociale dell'attività di cura familiare nei confronti di un disabile e il disagio del disabile, al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicem-

bre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 15, e successive modificazioni ».

ART. 4.

*(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).*

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, compresi gli accordi sottoscritti in azienda o nel territorio con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

ART. 5.

*(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le persone che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni hanno la possibilità di accedere al pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale e l'età anagrafica minima sia pari a sessantadue anni.

2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi

ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata alla presente legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.

3. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

ART. 6.

*(Delega al Governo per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado).*

1. Al fine di favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le parti

sociali, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* istituzione di un fondo presso l'INPS nel quale confluiscono i versamenti contributivi volontari effettuati in favore degli allievi e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

*b)* adozione di misure fiscali per incoraggiare i versamenti contributivi volontari effettuati in favore degli allievi e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso il fondo di cui alla lettera *a)* e presso fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

*c)* previsione di programmi didattici e formativi in materia di previdenza con il coinvolgimento delle famiglie degli allievi e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

*d)* possibilità di riscattare gli anni di studio eccedenti l'obbligo scolastico vigente al momento del conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, in base alle regole sul corso legale di laurea.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di assegnazione.

4. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 3, entro un mese dalla data di espressione di tali pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali motivazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

ART. 7.

*(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).*

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonché per effetto delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenta semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

ART. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, in 630 milioni di euro per l'anno 2014, in 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, in 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, in 610 milioni di euro per l'anno 2018 e in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in

materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente comma.

TABELLA A

*(articolo 5, comma 2)*

| Età di pensionamento effettivo | Percentuale di riduzione/maggiorazione |
|---|---|
| 62 | -8 per cento |
| 63 | -6 per cento |
| 64 | -4 per cento |
| 65 | -2 per cento |
| 66 | 0 |
| 67 | 2 per cento |
| 68 | 4 per cento |
| 69 | 6 per cento |
| 70 | 8 per cento |

€ 1,00

*17PDL0005130*